SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 98

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 28 aprile 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica Francesco COSSIGA si è oggi dimesso dalla carica con il seguente atto:

Io, Francesco COSSIGA, con il presente atto rassegno le dimissioni da Presidente della Repubblica.

Roma, Palazzo del Quirinale, 28 aprile 1992

F.to FRANCESCO COSSIGA

L'atto di dimissioni è stato firmato alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'atto è stato consegnato al Presidente della Camera dei deputati dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, il quale ne ha poi consegnato copia autentica al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

In conseguenza, il Presidente del Senato prof. Giovanni SPADOLINI assume le funzioni di Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione, fino al giuramento del nuovo Presidente.

Il Consiglio dei Ministri, udita una relazione del Presidente del Consiglio, ha preso atto della situazione determinatasi con le dimissioni del Presidente della Repubblica.

(92A1963)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, mercoledì 13 maggio 1992, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
Oscar Luigi SCÀLFARO

(92A1983)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 aprile 1992, n. 269.

Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti previsti, per la definizione agevolata dei rapporti tributari, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché per il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I termini del 31 maggio 1992 e del 30 giugno 1992, previsti nei commi 3 e 6 dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1992 e al 10 luglio 1992.

2. Il termine del 30 aprile 1992 per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 2, primo periodo, e delle dichiarazioni e istanze di cui agli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, e 63, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data è altresì prorogato il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione della rendita catastale, prevista dall'articolo 53, comma 4, della predetta legge n. 413 del 1991. È fissato il termine del 31 marzo 1992 per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 53, commi 8 e 9, della predetta legge n. 413 del 1991, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili e delle altre tasse e imposte indirette sugli affari, nonché per la presentazione delle istanze all'ufficio del registro competente e per i relativi versamenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 54 della predetta legge.

3. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 34, comma 5, 36, comma 3, e 48, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992; fino alla stessa data sono prorogati i termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della predetta legge. Il termine relativo alla richiesta di proroga della sospensione della riscossione da parte dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative, previsto dall'articolo 34, comma 7, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 giugno 1992. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 2, ultimo periodo, 39, comma 2, secondo periodo, 45, comma 3, 46, comma 2, e 51, commi 3 e 6, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche agli eredi dei contribuenti deceduti dal 1° maggio al 1° giugno 1992.

4. I termini per i versamenti previsti dagli articoli 39, comma 2, primo periodo, e 63, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 35 e 57, comma 6, ultimo periodo, sono stabiliti dal 1° aprile al 20 maggio 1992; i versamenti in unica soluzione o della prima rata previsti dagli articoli 45, commi 1 e 2. e 51, comma 6, primo e secondo periodo, della predetta legge n. 413 del 1991, anche agli effetti di quanto disposto dagli articoli 47 e 52, comma 3, devono essere eseguiti entro il 20 maggio 1992.

5. Nell'articolo 4 del decreto del Ministro delle finanze in data 29 gennaio 1992, recante: «Approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o del soggetto inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione delle norme della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusa la prima delle rate dell'anno 1992 che deve essere versata dal 1° aprile al 20 maggio.»;

b) al comma 3 le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «1° giugno 1992».

6. I termini del 28 febbraio 1992 e del 30 aprile 1992, indicati nell'articolo 43 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono, rispettivamente, differiti al 30 aprile e al 1° giugno 1992.

7. Il termine del 30 aprile 1992 previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'opzione per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, è prorogato al 1° giugno 1992. Se l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del predetto articolo 58 supera 4 milioni di lire, il relativo versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, con scadenza rispettivamente, la prima, entro il termine di presentazione della dichiarazione di opzione e, la seconda, entro il mese di ottobre 1992.

Art. 2.

1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le società e associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, possono presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 1991 dal 21 maggio al 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tali dichiarazioni e dei relativi acconti entro il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data. In tal caso entro lo stesso termine del 19 giugno 1992 deve essere effettuato il versamento di imposte o di rate di imposte, diverse da quelle sopra indicate, che, ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere corrisposte entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. I soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade dal 28 febbraio al 31 maggio 1992, possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti di cui al comma 1 nei termini ivi previsti.

3. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per i quali il termine per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991 scade dal 28 febbraio al 30 aprile 1992, possono, anche in deroga all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, approvarlo entro il 31 maggio 1992 e possono presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 giugno 1992, provvedendo al versamento delle imposte sui redditi dovute sulla base di tale dichiarazione e dei relativi acconti non oltre il 19 giugno 1992 se la dichiarazione è presentata dopo questa data; in tal caso si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 3 che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, dal 1° gennaio al 27 febbraio 1992, possono approvare un nuovo bilancio o rendiconto entro il 31 maggio 1992 in sostituzione di quello già approvato, al fine di applicare le disposizioni concernenti la rivalutazione obbligatoria dei beni anche sulla base del decreto del Ministro delle finanze in data 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma possono presentare la dichiarazione dei redditi e provvedere ai versamenti entro i termini indicati nel comma 3.

5. I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tra il 21 maggio e il 30 giugno 1992 per i pagamenti fatti o per gli utili di cui è stata deliberata la distribuzione nell'anno precedente.

6. Per l'anno 1992 la denuncia relativa all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni deve essere effettuata nel mese di luglio; nello stesso mese deve essere effettuato il versamento dell'imposta dovuta per tale anno.

Art. 3.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 11, comma 5, le parole: «di tipo A, B, C, D» sono sostituite dalle parole: «di tipo A, B, C, D, F»;

b) nell'articolo 15, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «si avvalgono» sono aggiunte le parole: «, di norma,»;

c) nell'articolo 34, comma 1, le parole: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4» sono sostituite dalle parole: «anteriormente al 1° ottobre 1991»;

d) nell'articolo 34 il comma 4 e nell'articolo 44 il comma 7, secondo periodo, sono soppressi;

e) nell'articolo 36, comma 1, le parole da: «anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» sino alle parole: «e successive modificazioni» sono sostituite dalle parole: «fino al 30 settembre 1991 è stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio, nonché per gli accertamenti parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, notificati fino al 1° giugno 1992,»;

f) nell'articolo 38, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Per i soggetti ai quali sono imputati pro-quota i redditi delle imprese familiari e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, nonché per i coniugi che gestiscono l'azienda in comunione, l'importo minimo determinato con le modalità indicate nel comma 3 va ripartito proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. In nessun caso tale importo può risultare inferiore a lire 100.000; se, in relazione ai redditi propri e di partecipazione, risultano applicabili al medesimo contribuente importi minimi di diverso ammontare, deve essere versato quello di ammontare maggiore.»;

g) nell'articolo 44, comma 1, dopo le parole: «60 per cento dell'imposta o della maggiore imposta accertata» sono aggiunte le parole: «dall'ufficio o enunciata in decreto di citazione a giudizio penale»;

h) nell'articolo 53, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«*12-bis.* Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 12, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e all'articolo 40, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

12-ter. I termini per ricorrere avverso gli accertamenti di cui al comma 7 sono sospesi fino alla data del 31 marzo 1992.»;

i) nell'articolo 55, comma 8, le parole: «30 aprile 1992» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1992»;

l) nell'articolo 57, comma 4, e nell'articolo 63, comma 9, le parole: «1° settembre 1991» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 1991».

2. Per gli accertamenti diversi da quelli parziali di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, notificati dopo il 30 settembre 1991 sino al 1° giugno 1992, il contribuente può presentare dichiarazioni integrative ai fini delle imposte sui redditi e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rispettivamente ai sensi degli articoli 38 e 49 ovvero degli articoli 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; nel caso di dichiarazioni integrative presentate ai sensi dei predetti articoli 32 e 50, l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri del comma 1 dell'articolo 37 e del comma 3 dell'articolo 50 della predetta legge n. 413 del 1991. Si applicano le disposizioni degli articoli 34, commi 5, 6 e 7, 36, commi 3 e 4, e 48 della medesima legge n. 413 del 1991.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, i contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali si considerano relativi agli imponibili per i quali i soggetti si avvalgono delle disposizioni dei capi I e IV del titolo VI della stessa legge quando nelle dichiarazioni integrative risultano esplicitamente indicati redditi propri o somme erogate a dipendenti assoggettabili ai predetti contributi o premi.

4. Ai fini del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 55 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il pagamento di una somma in misura pari alla metà di quella prevista dalla tabella di cui all'allegato *B* della predetta legge n. 413 del 1991, definisce i rapporti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi.

5. Per il controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opzione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

6. Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:

«Art. 62-*bis*. — *1.* Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 20 maggio e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 1° giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.».

Art. 4.

1. Il termine del 30 giugno 1992, previsto dall'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è prorogato al 30 giugno 1993.

2. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applica a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1991.

3. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.».

4. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

5. Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'articolo 4 relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale; l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'articolo 4. Nel caso in cui non è stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'articolo 4 relativi ai soggetti cui l'indicazione si riferisce coloro che sono tenuti a tale indicazione devono richiedere l'attribuzione di un codice numerico all'Amministrazione finanziaria, che provvede previo accertamento delle ragioni addotte. Se l'indicazione del numero di codice fiscale o dei dati di cui all'articolo 4 deve essere fatta nelle comunicazioni di cui alla lettera *c)* del precedente comma, i soggetti tenuti ad indicarli possono sospendere l'adempimento delle prestazioni dovute ai soggetti interessati fino a quando ne ricevano comunicazione da questi ultimi o dall'Amministrazione finanziaria.».

Art. 5.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. All'onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari nel campo sociale».

2. È autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi al fine di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze dei sistemi informatici dell'Amministrazione finanziaria per:

a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale;

d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;

e) l'informatizzazione degli uffici centrali e delle direzioni regionali;

f) la realizzazione dello scambio informatico di dati con gli altri Stati membri e con la Comunità europea in materia di IVA e di accise, connesse all'abolizione delle frontiere doganali.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600 mila, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 4, dopo le parole: «concedere dilazioni» sono aggiunte le seguenti: «, usufruibili anche sui versamenti diretti,»;

b) all'articolo 78 le parole: «il concessionario deve dimostrare» sono sostituite dalle seguenti: «il concessionario, anche nei casi in cui si è avvalso della facoltà prevista all'articolo 51, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve dimostrare».

4. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonché nei mesi di febbraio e aprile 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° maggio 1992.

Art. 7.

1. Tra le operazioni agevolate di cui all'articolo 72, terzo comma, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogata sotto qualsiasi forma, necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, sempreché i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le predette somministrazioni, hanno già versato all'erario l'imposta sul valore aggiunto senza averla riscossa a titolo di rivalsa, possono recuperare l'ammontare delle somme versate mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633 del 1972.

2. L'energia elettrica fornita agli enti indicati nell'articolo 6, primo comma, della legge 19 marzo 1973, n. 32, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall'imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0308

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1992.

Anticipazione dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi del diritto annuale per l'anno 1992 a carico di tutte le ditte iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visti i commi 10, 11 e12 dell'art. 19 del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, con cui sono stati rideterminati i soggetti obbligati al pagamento di detto diritto e sono stati fissati i nuovi importi per l'anno 1992;

Visto il provvedimento d'urgenza n. 5 del 13 aprile 1992 adottato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi;

Ritenuto opportuno derogare dai termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, al fine di poter garantire alla suddetta camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una più tempestiva acquisizione delle risorse indispensabili per il proprio funzionamento e per l'espletamento dei compiti istituzionali;

Decreta:

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono anticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1992, rispettivamente al 1° maggio 1992 ed al 1° giugno 1992.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 maggio 1992 sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1911

DECRETO 22 aprile 1992.

Determinazione, per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993, dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei limiti minimo e massimo dello importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto, in particolare, l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il citato decreto ministeriale 24 aprile 1991 che ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° maggio 1991-30 aprile 1992 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 27 dicembre 1990, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è stato fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1992 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1990 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente, nella misura del 29% e del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato, il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti sui premi di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1992;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1992 all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore ne inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° maggio 1992 al 30 aprile 1993 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1991, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A1912

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di marzo 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere ammesse alla quotazione ufficiale per il mese di marzo 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere:

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di marzo 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.248,359
Marco tedesco	»	751,440
Franco francese	»	221,361
Fiorino olandese	»	667,627
Franco belga	»	36,519
Lira sterlina	»	2.152,428
Lira irlandese	»	2.004,914
Corona danese	»	193,700
Dracma greca	»	6,502
E.C.U.	»	1.536,611
Dollaro canadese	»	1.047,137
Yen giapponese	»	9,393
Franco svizzero	»	827,650
Scellino austriaco	»	106,794
Corona norvegese	»	191,563
Corona svedese	»	207,236
Marco finlandese	»	275,535
Escudo portoghese	»	8,726
Peseta spagnola	»	11,910
Dollaro australiano	»	946,907

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi

delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 marzo 1992, è accertato, per il mese di marzo 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,666
Albania:		
Lek	»	24,882
Algeria:		
Dinaro algerino	»	56,205
Angola:		
Kwanza	»	6,796
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	331,801
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.255,854
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.297,612
Bangla Desh:		
Taka	»	32,964
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	618,694
Belize:		
Dollaro Belize	»	622,077
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.244,980
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	44,420
Birmania:		
Kyat	»	199,899
Bolivia:		
Boliviano	»	328,265
Botswana:		
Pula	»	573,807
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,689
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	750,054
Bulgaria:		
Leva	»	66,698
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,232
Cambogia:		
Riel	»	1,717
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	17,932
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	460,785
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.499,001
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	42,801
Cile:		
Peso cileno	Lit.	3,575
Cina:		
Renmimbi	»	226,691
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.669,912
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,999
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	4,425
Corea del Nord:		
Won	»	1.282,641
Corea del Sud:		
Won	»	1,610
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,237
Cuba:		
Peso cubano	»	1.642,690
Dominicana:		
Peso dominicano	»	97,730
Ecuador:		
Sucre	»	0,928
Egitto:		
Lira egiziana	»	374,555
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	155,446
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	338,479
Etiopia:		
Birr	»	606,842
Filippine:		
Peso filippino	»	50,587
Gambia:		
Dalasi	»	140,422
Ghana:		
Cedi	»	3,164
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	56,741
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	7,097
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.828,708
Guatemala:		
Quetzal	»	243,893
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,248
Guinea Cônakry:		
Franco Guinea	»	1,531
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,259
Haiti:		
Gourde	»	248,996

Honduras:		
Lempira	Lit.	229,139
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	160,748
India:		
Rupia indiana	»	44,420
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,614
Iran:		
Rial iraniano	»	18,727
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.622,792
Islanda:		
Corona islandese	»	20,837
Israele:		
Shekel	»	517,701
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	8,876
Kenia:		
Scellino keniota	»	41,653
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.219,635
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,758
Libano:		
Lira libanese	»	1,044
Liberia:		
Dollaro liberian	»	1.244,980
Libia:		
Dinaro libico	»	4.390,734
Macao:		
Pataca	»	155,469
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,697
Malawi:		
Kwacha	»	446,326
Malaysia:		
Ringgit	»	484,715
Maldive:		
Rufiyaa	»	119,970
Malta:		
Lira maltese	»	3.850,831
Marocco:		
Dirham Marocco	»	146,338
Mauritania:		
Ouguiya	»	15,480
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	79,423
Messico:		
Peso messicano	»	0,411
Mongolia:		
Tugrik	»	30,357
Mozambico:		
Metical	Lit.	0,624
Nepal:		
Rupia nepalese	»	26,680
Nicaragua:		
Cordoba	»	248,824
Nigeria:		
Naira	»	74,947
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	682,386
Oman:		
Rial Oman	»	3.229,185
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	50,370
Panama:		
Balboa	»	1.244,980
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.298,606
Paraguay:		
Guarani	»	0,868
Perù:		
New Sol	»	1.315,285
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	12,323
Polonia:		
Zloty	»	0,092
Qatar:		
Riyal Qatar	»	341,501
Romania:		
Leu	»	6,288
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,949
São Tomé:		
Dobra	»	5,183
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	237,712
Sierra Leone:		
Leone	»	2,867
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	750,054
Siria:		
Lira siriana	»	61,437
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	7,614
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,474
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	29,209
Sud Africa:		
Rand	»	433,241
Sudan:		
Lira sudanese	»	13,823
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	696,988

Taiwan:		
Dollaro Taiwan	Lit.	49,396
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,867
Thailandia:		
Baht	»	48,643
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	292,733
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.338,464
Turchia:		
Lira turca	»	0,204
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,158
Ungheria:		
Forint	»	15,665
URSS:		
Rublo (U.)	»	2.137,573
URSS:		
Rublo (Market rate)	»	13,118
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0,461
Venezuela:		
Bolivar	Lit.	20,563
Vietnam:		
Dong	»	0,110
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	2.676,260
Yemen Sett.:		
Rial	»	96,070
Zaire:		
Zaire	»	0,010
Zambia:		
Kwacha	»	9,722
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	244,729

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A1889

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante: «Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti».

Il decreto-legge 28 febbraio 1992, n. 174, recante: «Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative e per taluni versamenti per la definizione agevolata dei rapporti tributari, previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno 1991 e altre disposizioni tributarie urgenti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1992.

92A1952

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione — pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati — con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:

Tema 1 - Materiali compositi a matrice polimerica per applicazioni aerospaziali.

CONSORZIO RICERCHE COMPOSITI - C.R.C. - Fiuggi (Frosinone).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.995,5 milioni di lire, di cui 10.998 milioni di lire per le attività di ricerca e 997,5 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 60 mesi.

Tema 2 - Sviluppo di materiali e componenti in composito polimerico per impieghi civili ed industriali.

AGIP S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 8.600 milioni di lire, di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 3 - Materiali e componenti in composito a matrice polimerica per applicazione nell'industria dei trasporti terrestri.

SISTEMA COMPOSITI S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.000 milioni di lire, di cui 13.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.500 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 4 - Sviluppo delle applicazioni di leghe polimeriche autorinforzanti ad alte prestazioni.

ISTITUTO GUIDO DONEGANI S.P.A. - Novara.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.393 milioni di lire, di cui 12.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.393 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 6 - Sviluppo di vetrature polifunzionali e di lastre a geometria complessa per incremento del confort.

SOCIETÀ ITALIANA VETRO S.P.A. - San Salvo (Chieti).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.100 milioni di lire, di cui 4.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 8 - Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie energetiche avanzate.

ENIRICERCHE S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 21.800 milioni di lire, di cui 20.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

Tema 9 - Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie meccaniche.

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.200 milioni di lire, di cui 5.500 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 10 - Sviluppo di materiali compositi a matrice metallica per l'industria aeronautica e spaziale.

CONSORZIO RICERCHE COMPOSITI - C.R.C. - Fiuggi (Frosinone).

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 12.666,3 milioni di lire, di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.666,3 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 60 mesi.

Tema 11 - Sviluppo di nuovi prodotti a base di leghe metalliche speciali e composti intermetallici per componenti di turbine a gas.

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 11.900 milioni di lire, di cui 11.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 900 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 60 mesi.

Tema 12 - Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici su nastri metallici per impieghi diversificati ad altissime prestazioni.

CENTRO SVILUPPO MATERIALI S.P.A. - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.800 milioni di lire, di cui 7.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 60 mesi.

Tema 13 - Sviluppo di materiali e tecnologie relativi a riporti superficiali avanzati ceramici e metallici o a trattamenti superficiali per protezione antiusura e anticorrosione.

ISTITUTO RICERCHE BREDA S.P.A. - Milano.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.195 milioni di lire, di cui 5.495 milioni di lire per le attività di ricerca e 700 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 20 - Sviluppo di materiali e semilavorati ad alta densità di corrente da superconduttori ceramici e affinamento dei processi di produzione.

CINS - CONSORZIO INDUSTRIALE NAZIONALE SUPERCONDUTTORI - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 5.400 milioni di lire, di cui 5.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 400 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 21 - Sviluppo dei processi di deposizione e/o formazione di strati di superconduttori per dispositivi elettronici, commutatori o sensori.

CINS - CONSORZIO INDUSTRIALE NAZIONALE SUPERCONDUTTORI - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.800 milioni di lire, di cui 6.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 800 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

Tema 23 - Sviluppo di materiali superconduttori ad alta e bassa temperatura per cavi e per magneti avanzati ad alto campo e/o alta uniformità.

CINS - CONSORZIO INDUSTRIALE NAZIONALE SUPERCONDUTTORI - Roma.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 6.000 milioni di lire, di cui 5.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 36 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione ai soggetti di cui sopra verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, con specifici decreti ministeriali con i quali verranno definiti i relativi capitolati tecnici e verrà richiesto all'Istituto mobiliare di provvedere alla stipula dei singoli contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

I singoli decreti verranno pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1897

Scelta dei soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione del sottoindicato oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione — pubblicato con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferente il Programma nazionale di ricerca per la chimica — con contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è stato prescelto il seguente soggetto:

Tema 7 - Processo innovativo ed integrato per la produzione dello zucchero.

ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI S.P.A. - Genova.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 13.798,391 milioni di lire, di cui 12.899 milioni di lire per le attività di ricerca e 899,391 milioni di lire per le attività di formazione.

Tempo: la durata massima delle attività di ricerca e di formazione è fissata in 48 mesi.

L'affidamento dell'esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione al soggetto di cui sopra verrà effettuato, al termine delle previste attività tecnico-amministrative ed in esito alla verifica dei presupposti di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive integrazioni e modificazioni, con specifico decreto ministeriale con il quale verrà definito il relativo capitolato tecnico e verrà richiesto all'Istituto mobiliare italiano S.p.a. di provvedere alla stipula del contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il decreto di affidamento verrà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1898

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica.

A seguito di decreto ministeriale 1° febbraio 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1991 e del decreto ministeriale 11 novembre 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991, sono stati affidati con contratti di ricerca alle ditte di seguito elencate la esecuzione degli oggetti specifici di ricerche e le relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica appresso indicati:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA CHIMICA

Con decreto ministeriale 8 aprile 1992 è affidata a Snia fibre S.p.a. - Cesano Maderno (Milano), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferente al tema: «Sviluppo di membrane, di moduli a membrana e di processi per la razionalizzazione di cicli produttivi» per un importo complessivo di 8.600 milioni di lire — di cui 8.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 600 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1992 è affidata al Consorzio R.C.E. - Riola di Vergato (Bologna), l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e della relativa attività di formazione afferente al tema: «Prodotti e tecnologie avanzate per la durabilità ed il miglioramento qualitativo dei nuovi manufatti edilizi» per un importo complessivo di 17.000 milioni di lire — di cui 16.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.000 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di trentasei mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

92A1899

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori (sede di Forlì):

lingua straniera (tedesco) con esercitazioni pratiche.

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

economia aziendale (corso progredito).

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

diritto internazionale pubblico.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza (sede di Alessandria):

diritto commerciale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

ragioneria generale ed applicata (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A1896

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wabco Westinghouse - Compagnia italiana segnali di Piossasco al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1992 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wabco Westinghouse - Compagnia italiana segnali di Piossasco (Torino) che dal 6 dicembre 1991 è divenuta Ansaldo trasporti, unità di Piossasco (Torino), è prolungata al 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 5 marzo 1992, n. 12012/32.

92A1885

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Eros», in Verona

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Eros», con sede in Verona, sono stati prorogati fino al 28 aprile 1992.

92A1900

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., in Dipignano.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 il dott. Carlo Porcino, via Crocefisso, 50, Reggio Calabria, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Codec - Cooperativa dettaglianti cosentina» a r.l., con sede in Dipignano (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° luglio 1991 in sostituzione del dott. Eugenio Funari, dimissionario.

92A1886

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991	128.350.850.987		
Gestione di bilancio — Entrate finali	57.629.389.826.886		— 423.372.376.114
Gestione di bilancio — Spese finali		58.052.762.203.000	
Gestione di bilancio — Rimborso di prestiti		22.706.809.612.623	
Gestione di bilancio — Accensione di prestiti	44.234.981.741.832		
TOTALE	101.864.371.568.718	80.759.571.815.623	21.104.799.753.095
Gestione di tesoreria — Debiti di tesoreria	444.595.808.627.624	440.085.573.217.051	4.510.235.410.573
Gestione di tesoreria — Crediti di tesoreria	116.877.806.577.679	142.453.142.175.612	— 25.575.335.597.933
TOTALE	561.473.615.205.303	582.538.715.392.663	— 21.065.100.187.360
TOTALE COMPLESSIVO	663.466.337.625.008	663.298.287.208.286	
Fondo di cassa al 29 febbraio 1992		168.050.416.722	
TOTALE A PAREGGIO	663.466.337.625.008	663.466.337.625.008	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 29 febbraio 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	128.350.850.987	168.050.416.722	39.699.565.735
Crediti di tesoreria	252.658.279.059.748	278.233.614.657.681	25.575.335.597.933
TOTALE	252.786.629.910.735	278.401.665.074.403	25.615.035.163.668
Debiti di tesoreria	805.434.569.984.488	809.944.805.395.061	4.510.235.410.573
Situazione del Tesoro (+ attività; - passività)	- 552.647.940.073.753	- 531.543.140.320.658	21.104.799.753.095

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 29 febbraio 1992: L. 1.549.827

Il primo dirigente: PERUZZA

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie	47.999.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie	9.468.516.861.757 *				
ENTRATE CORRENTI	57.467.516.861.757 *	TITOLO I Spese correnti	52.296.493.614.811	Risparmio pubblico	5.171.023.246.946 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	161.872.965.129 *	TITOLO II Spese in conto capitale	5.756.268.588.189		
ENTRATE FINALI	57.629.389.826.886	SPESE FINALI	58.052.762.203.000	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	423.372.376 114
		TITOLO III Rimborso di prestiti	22.706.809.612.623		
ENTRATE FINALI	57.629.389.826.886	SPESE COMPLESSIVE	80.759.571.815.623	Ricorso al mercato	-- 23.130.181.988.737
TITOLO IV Accensione di prestiti	44.234.981.741.832				
ENTRATE COMPLESSIVE	101.864.371.568.718	SPESE COMPLESSIVE	80.759.571.815.623	Saldo di esecuzione del bilancio	21.104 799.753 095

* Dati provvisori

92A1892

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa . . . L.				1.951.077.493.472			
II In deposito all'estero . . . »				19.292.787.823.843	21.243.865.317.315		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.					6.750.016.635.671		
CASSA . . . »					7.287.180.223		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario . . . L.			308.494.984.770				
ammassi . . . »			2.599.933.452.385	2.908.428.437.155			
II Anticipazioni:							
in conto corrente . . . L.			1.649.404.984.066				
a scadenza fissa . . . »			150.628.500.000				
di cui al D M. Tesoro 27-9-1974 . . . »				1.800.033.484.066			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.					4.708.461.921.221		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.							
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I ECU . . . L.				10.043.292 924.350			
II Altre attività:							
biglietti e divise . . . L.			2.316.823.334				
corrispondenti in conto corrente . . . »			1.257.050.815.725				
depositi vincolati . . . »			137.383.941.555				
diverse . . . »			1.992.848.174.614	3 389.599.755.228	13.432.892.679.578		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.					3.370.167.318.641		
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.				48.927.317.923.600			
II Conti speciali . . . »				2.295.932.857.290	51.223.250.780.890		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.							
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »					66.756.367.908.502		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »					762.511.951.546		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità . . . L.			97.752.746.618.849				
per investimento delle riserve statutarie . . . »			2.581.979.110.670				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			1.935.440.387.405	102 270.166 116.924			
II Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie . . . L.			102.838.616.072				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			655.615.135.973	758.453.752.045			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.		288.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		161.036.484.762	161.324.746.113				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.		47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		36.300.402.774	84.059 247.190				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie . L.		426.499.979.566					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		551.039.567.834	977.539.547.400	1.222.923.540.703	104.251.543.409.672		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.					500.000.000.000		
IMMOBILI							
I Ad uso degli uffici . . . L.				3.108.961.975.604			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »				537.882.830.343	3.646.844.805.947		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T Q P. (*) . . . L.					29.832.403.001		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili . . . L.				125.897.898.385			
II Impianti . . . »				274.842.383.196			
III Monete e collezioni . . . »				707.195.088	401.447.476.669		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione . . . L.							
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
completati . . . L.			40.123.358.910				
in allestimento . . . »				40.123.358.910			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . L.				12.489.700.986			
IV Debitori diversi . . . »				500.322.386.137			
V Altre . . . »				5.264.715.395.575	5.817.650.841.608		
RATEI . . . L.					2.954.814.184.890		
RISCONTI . . . »							
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »					252.118.674.518		
L.					286.109.073.489.892		
CONTI D'ORDINE							
I Titoli ed altri valori.							
a garanzia . . . L.			2.896.999.695.918				
altri . . . »			1.562.978.394.929.362	1.565.875.394.625.280			
II Depositari di titoli e valori:							
interni . . . L.			22.364.715.000				
esteri . . . »			9.069.363.433.305	9.091.728.148.305			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.				325.148.556.301			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli . . . L.			43.905.600.000.000				
corrispondenti interni . . . »							
corrispondenti esteri . . . »			5.487.431.346.956	49.393.031.346.956			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
titoli . . . L.			150.000.000.000				
valute e lire . . . »			5.376.324.041.098	5.526.324 041 098			
VI Ordini in corso:							
acquisti di valute . . . L.			754.184.142.791				
lire a fronte vendite di valute . . . »			245 533.226.558				
acquisti di titoli . . . »							
lire a fronte vendite di titoli . . . »				999.717.369.349			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . L.				5 857 869 540	1 631.217 201 956.829		
TOTALE . L.					1.917 326 275 446 721		

(*) T.Q P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A1893

29 febbraio 1992 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE L.			73 576.864.391 000		
VAGLIA CAMBIARI »			680.379.396 747		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento L.					
II Altri »		921.796.017	921.796 017		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria L.		135 527.270.405.660			
II Di altri enti »		113 572 783.541	135 640 843 189 201		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert garantita »		10.358.769			
III Conti vincolati investimenti all'estero »					
IV Società costituende »		1.906.313 049			
V Altri »		11.584.151.127	13 500.822 945		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE L.			54 966.217 395		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO »			-		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA »			7 158.260 302		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C »			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C »			2 295 932.857 290		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera L.		468.192.573.749			
II Conti dell'estero in lire »		496.460.601.238	964.653.174.987		
DEBITI IN ECU (FECoM) L.			10 120.183 954 312		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) »					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) »					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO »			1 001 327.062 746		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro L.		24.231 888.792.937			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio »		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi »		2 880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art 104. 1° c., lett. c) T.U.I.R »		125.145.822.069			
VI Oscillazione titoli »		6.269.119.483.956			
VII Copertura perdite eventuali »		2 803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni »		926 691.685.925			
IX Ricostruzione immobili »		2 228.292.132 911			
X Rinnovamento impianti »		811.250 000.000			
XI Imposte »		2.867.209 762.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale »		4 400 654.814.931			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati »		1.716.771.499			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto »		1.063.832.447			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991 »		80 000.000 000	49 061 814 311 603		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI L			687 686 099 056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI »			109.246.611 332		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI »			197.342 382 089		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. »			21.199.408.329		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI »			19.640.212 388		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI »			5 134 936 416		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi L.		68.970.421.489			
II Altre »		1.072.401.902.850	1.141 372.324.339		
RATEI L.			372.285.978.408		
RISCONTI »					
CAPITALE SOCIALE »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO »			1.740.603.396.585		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO »			1.877.302.492.118		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 »			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 »			32.766.651.690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413 »			6.241.266.989		
SALDO PROVVISORIO RENDITE-SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE »			874.267.079.310		
RENDITE DELL'ESERCIZIO »			3 022.168 340.952		
L			286 109 073 489 892		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori L.		1 565 875 394.625.280			
II Titoli e valori presso terzi »		9.091.728.148.305			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto »		325 148.556 301			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s. vendite a termine):					
titoli L.	43.905.600.000.000				
valute e lire »	5 487.431.346 956	49 393 031 346 956			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s. acquisti a termine)					
titoli L.	150.000.000 000				
corrispondenti interni »	—				
corrispondenti esteri »	5 376.324.041 098	5 526 324 041 098			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute L.	754.184.142.791				
vendite di valute »	245.533.226 558				
lire a fronte acquisti di titoli »	—				
vendite di titoli »	--	999 717.369.349			
VII Ammortamenti fiscali c/evidenza L.		5.857.869.540	1.631.217.201.956 829		
TOTALE . . . L			1.917 326.275.446 721		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito riportata:

Alla memoria del maresciallo del Corpo forestale dello Stato Giovanni Fusarelli, il 14 febbraio 1991, in Parco nazionale d'Abruzzo (L'Aquila). — Impegnato in una difficile operazione di perlustrazione sulle impervie montagne del Parco nazionale d'Abruzzo, veniva improvvisamente travolto da una valanga, perdendo così la vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere.

Luciano Celegato, il 27 settembre 1990, in s.s. n. 11 Dolo-Mira (Venezia). — Con generoso slancio, accorreva in soccorso di due persone precipitate, con la propria autovettura, in un fiume e traeva in salvo una di esse. Si tuffava, poi, nuovamente in acqua per portare aiuto al passeggero rimasto intrappolato nell'abitacolo del veicolo riuscendo, dopo reiterati tentativi, a liberarlo e a condurlo, ormai esanime, a riva. Nobile esempio di grande altruismo e di elette virtù civiche.

Al vigile del fuoco Renato Rovero, il 4 agosto 1991, in Torino. — Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, si introduceva in una abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo una persona rifugiatasi su un balcone. Nella circostanza riportava gravi ustioni in varie parti del corpo. Nobile esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Giancarlo Corciulo, l'11 luglio 1990, in San Daniele del Friuli (Udine). — Con pronta determinazione e generoso slancio, si tuffava nelle acque di un fiume, in soccorso di due ragazze in procinto di annegare, riuscendo, malgrado le notevoli difficoltà, a trarre in salvo una di esse. Accorreva, poi, in aiuto dell'altra malcapitata ma, a causa delle forti correnti, doveva desistere dal disperato tentativo. Nobile esempio di grande altruismo e di elette virtù civiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito riportata:

Appuntato dei carabinieri Gianni Santi, il 20 settembre 1990, in Abano Terme (Padova). — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di un giovane che vi si era gettato a scopo suicida. Dopo reiterati sforzi riusciva a trarlo in salvo a riva, dove gli prestava le prime cure.

Carabiniere Franco Anastasi, il 7 febbraio 1991, in Settepolesini di Bondeno (Ferrara). — Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di due persone precipitatevi a bordo di una autovettura e riusciva, unitamente ad un collega, a trarle in salvo a riva.

Carabiniere Luca Bernabè, il 7 febbraio 1991, in Settepolesini di Bondeno (Ferrara). — Con generoso slancio ed alto senso del dovere, si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di due persone precipitatevi a bordo di una autovettura e riusciva, unitamente ad un collega, a trarle in salvo a riva.

Assistente capo della Polizia di Stato Angelo Chisena, il 14 marzo 1991, in Torino. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un giovane gettatosi nelle acque del Po a scopo suicida e, dopo reiterati tentativi, riusciva, insieme ad un collega e un subalterno, a trarlo in salvo a riva.

Assistente capo della Polizia di Stato Giuseppe Amorini, il 14 marzo 1991, in Torino. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un giovane gettatosi nelle acque del Po a scopo suicida e, dopo reiterati tentativi, riusciva, insieme ad un collega e un subalterno, a trarlo in salvo a riva.

Agente della Polizia di Stato Maria Nastasi, il 14 marzo 1991, in Torino. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un giovane gettatosi nelle acque del Po a scopo suicida e, dopo reiterati tentativi, riusciva, insieme a due superiori, a trarlo in salvo a riva.

Appuntato della Guardia di finanza Giuseppe Aldo Rizzo, il 1° agosto 1991, in Ascea Marina (Salerno). — Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in mare in soccorso di una donna in procinto di annegare. Dopo reiterati sforzi riusciva, nonostante le forti correnti, a raggiungerla ed a trarla in salvo.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita alla memoria delle persone sottoindicate la medaglia d'argento al valor civile con la motivazione di seguito riportata:

Piloti del Corpo forestale dello Stato Giovanni Grosso e Vincenzo Silvestri, il 6 agosto 1991, in Piana Crixia (Savona). — Impegnato nelle difficili operazioni di spegnimento di un'incendio boschivo di vaste proporzioni, precipitava al suolo a bordo di un aereo, perdendo la vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere.

92A1901

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla città di Recco con la seguente motivazione:

Sottoposta, nel corso dell'ultimo conflitto mondiale, a violentissimi ed indiscriminati bombardamenti aerei, che causarono la morte di 127 civili e la distruzione dell'intero centro abitato, affrontava con fierezza le più dure sofferenze ed intraprendeva, poi, con grande coraggio e spirito di sacrificio, la difficile opera di ricostruzione. — Recco, 1943-1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate, con la motivazione di seguito riportata:

Stefano Colla e Gino Marinello, il 13 marzo 1991, in Iesolo (Venezia). — Con generoso slancio e pronta determinazione, si tuffava nelle acque di un canale in soccorso di una donna rimasta incastrata nell'abitacolo della propria vettura e, unitamente ad altro volenteroso, riusciva a trarla in salvo a riva.

92A1902

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua oligominerale «Limpas»

L'assessore all'igiene e sanità della regione autonoma della Sardegna con proprio decreto n. 1321 del 2 aprile 1992, ha autorizzato l'imbottigliamento e la vendita dell'acqua oligominerale «Limpas» prodotta presso lo stabilimento ubicato in località «Fumosa» agro di Bortigiadas e Tempio Pausania (Sassari), della «Sorgenti Limpas S.r.l.», con sede legale ed amministrativa in Tempio Pausania (Sassari), strada statale n. 127 - km 50, località «Fumosa».

L'acqua minerale naturale «Limpas», o anche addizionata di anidride carbonica, viene imbottigliata nei seguenti contenitori: P.E.T. di lt 1,5 e vetro di lt 0,95.

92A1961

REGIONE VENETO

Autorizzazione ad alcune società ad aprire ed esercitare stabilimenti termali in Montegrotto Terme

Con provvedimento n. 7064 del 6 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Des Bains Terme, con sede in Montegrotto Terme (Padova), via Mezzavia n. 22, codice fiscale n. 020604202284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Des Bains», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: bagni, fanghi, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, piscine coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Parisi Giancarlo.

Con provvedimento n. 7065 del 6 dicembre 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Hotel Sollievo Terme, con sede in Montegrotto Terme (Padova), viale Stazione n. 113, codice fiscale n. 01913290282, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Sollievo», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di: bagni, fanghi, inalazioni, aerosol, massaggi subacquei e speciali, grotte sudatorie e piscine termali coperta e scoperte;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Mioni Roberto.

92A1903

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200